

**REGOLAMENTO DEI LAVORI DEL
CONSIGLIO REGIONALE
DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

Testo approvato dall'Assemblea nella seduta del 06/05/2008 a norma dell'articolo 7 della Legge Regionale 23 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione e disciplina del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro. Abrogazione dell'articolo 22 della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche).

Art. 1

Insediamiento del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro

1. Ai fini dell'insediamento del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL), il Presidente del CREL, nominato dal Presidente della Regione, convoca lo stesso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del relativo decreto di costituzione adottato dal Presidente della Regione.
2. Il CREL, nella prima seduta, elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti, due vice presidenti, di cui uno espressione della categoria dei lavoratori ed uno di quella degli imprenditori. La votazione non si considera valida se due consiglieri non raggiungono entrambi la maggioranza in un primo e in un secondo scrutinio. In caso di mancata elezione viene indetta una terza votazione nella quale è sufficiente per la validità dell'elezione il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Nella stessa seduta, il Presidente del CREL istituisce, ai sensi dell'articolo 3, la Commissione del Regolamento comunicando i nomi dei consiglieri da lui chiamati a farne parte.
4. Il Presidente del CREL da comunicazione dell'avvenuto insediamento dello stesso al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale, all'assessore competente in materia di affari istituzionali nonché agli assessori ed ai presidenti delle commissioni consiliari competenti nelle materie relative alla programmazione economico-sociale e territoriale regionale.

Art. 2

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo collegiale che esprime la volontà del CREL ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal Regolamento.
2. L'Assemblea, presieduta dal Presidente del CREL, è convocata dallo stesso o su richiesta motivata di un quinto dei consiglieri in carica. Si riunisce almeno sei volte l'anno presso la sede del Consiglio Regionale.
3. La convocazione avviene con avvisi da inviarsi, almeno dieci giorni prima o, in caso d'urgenza, con telegramma da recapitare, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione a tutti i componenti del CREL, e per e-mail.
4. L'ordine del giorno delle sedute è stabilito dal Presidente del CREL, sentito l'Ufficio di presidenza; ogni consigliere può chiedere all'Assemblea di deliberare l'iscrizione di un determinato argomento all'ordine del giorno di una seduta successiva.
5. La data di convocazione e l'ordine del giorno sono altresì comunicati al Presidente della Regione, all'assessore agli affari istituzionali, agli assessori ed ai presidenti delle commissioni consiliari competenti relativamente agli argomenti inseriti all'ordine del giorno.
6. I lavori dell'Assemblea sono diretti dal Presidente del CREL, il quale, illustra l'ordine del giorno, concede la facoltà di parola, indice le votazioni e ne proclama i risultati.
7. In una apposita sezione dei lavori l'Assemblea approva il programma annuale di attività, che, entro il mese di settembre di ogni anno, unitamente all'indicazione del fabbisogno finanziario, viene trasmesso ai sensi dell'articolo 5, commi 7 e 8 all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che,

verificata la compatibilità finanziaria, lo presenta, d'intesa con l'assessore competente in materia di affari istituzionali, al Consiglio regionale per l'approvazione.

8. L'Assemblea, entro il mese di maggio di ogni anno, approva il documento relativo al "Rapporto annuale sullo stato e le prospettive dell'economia, dello sviluppo e del lavoro nella Regione Lazio", che il Presidente del CREL, entro il mese successivo, presenta alla Giunta ed al Consiglio regionali.

Art. 3

Validità delle sedute e delle votazioni

1. Le sedute del CREL sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
2. Constatata la mancanza del numero legale, il Presidente del CREL rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno o del giorno successivo.
3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei presenti, tranne i casi di diverse maggioranze richieste dalla legge.
4. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Si adotta la votazione per appello nominale se richiesta da un decimo dei consiglieri in carica. Lo scrutinio segreto è adottato per le questioni personali e per le elezioni delle cariche.
5. Di ogni seduta si redige processo verbale da cui risultino lo svolgimento e la conclusione dei lavori con il nome di tutti coloro che sono stati presenti e sono intervenuti. Il processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario del CREL, è letto ed approvato nella seduta successiva; sullo stesso non è consentita la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica o parlare per fatto personale.
6. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Su proposta del Presidente del CREL o su richiesta di un decimo dei consiglieri in carica, l'Assemblea può deliberare di adunarsi in seduta riservata.
7. Le forme e le modalità di pubblicità degli atti del CREL sono stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 4

Presidente, Vice Presidenti e Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente del CREL rappresenta lo stesso, ne promuove, dirige e coordina l'attività ed esercita le funzioni che gli sono state attribuite dalla legge e dal Regolamento.
2. I Vice Presidenti eletti ai sensi dell'articolo 1, assistono il Presidente del CREL e lo sostituiscono nei casi di assenza o impedimento. Nei casi di impedimento permanente, dimissioni o decadenza, fino a quando non sia nominato il nuovo presidente, le funzioni sono svolte dal vice presidente più anziano per elezione o, in casi di pari anzianità elettorale, dal più anziano per età. I Vice Presidenti esercitano altresì le funzioni loro delegate dal Presidente.
3. Il Presidente del CREL ed i Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza, che esercita le funzioni attribuite dalla legge e dal Regolamento. I componenti dell'Ufficio di presidenza restano in carica per tutta la durata della legislatura del Consiglio regionale.

Art. 5

Consiglieri

1. I consiglieri esercitano le prerogative e le funzioni previste dalla legge e dal Regolamento dei lavori a partire dalla data del decreto dalle loro nomina.
2. La carica di consigliere è incompatibile con quelle previste all'articolo 2, comma 4 della legge. Qualora un consigliere venga a trovarsi in una delle suddette situazioni di incompatibilità è tenuto a comunicarlo all'Ufficio di presidenza non oltre dieci giorni dalla data in cui si è determinata. In ogni caso l'Ufficio di Presidenza, ove riscontri che esista o si verifichi successivamente alla nomina una delle cause di incompatibilità suddette, contesta la stessa al consigliere che ha dieci giorni di tempo per contro dedurre. Nei cinque giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, ove confermi il suo giudizio sulla sussistenza della causa di incompatibilità, l'Ufficio di Presidenza invita il consigliere ad optare; se lo stesso non vi provvede entro successivi quindici giorni, trasmette gli atti relativi al Presidente della Regione per l'adozione del provvedimento di decadenza e per gli adempimenti necessari per la sostituzione.
3. In caso di impedimento permanente o dimissioni di un consigliere l'Ufficio di Presidenza del CREL ne dà comunicazione al Presidente della Regione affinché provveda agli adempimenti necessari per la sostituzione.

Art. 6

Articolazione del CREL in commissioni e costituzioni di gruppi di lavoro

1. In relazione al programma di attività, il Presidente del CREL, sentiti i Vice presidenti istituisce, ai sensi del comma 2, dell'articolo 7 della legge, commissioni con competenze nei singoli settori o materie attribuiti al Consiglio stesso.
2. Le commissioni sono convocate per la prima volta dal Presidente del CREL per procedere alla nomina dei rispettivi presidenti e vice presidenti. Sono convocate successivamente dal loro Presidente con avviso del responsabile della segreteria della Commissione, da inviarsi nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 2.
3. Su proposta del Presidente del CREL, l'Assemblea può deliberare la costituzione di gruppi di lavoro tematici. Alle sedute del gruppo di lavoro, possono partecipare esperti dei temi trattati, indicati dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del gruppo di lavoro stesso.
4. La composizione delle commissioni e dei gruppi di lavoro è disposta in modo da tenere conto delle rappresentanze delle categoriali e degli esperti presenti nel CREL, anche con riferimento alle materie trattate, nonché delle preferenze espresse da ciascun consigliere.
5. Le commissioni ed i gruppi di lavoro istituiscono le questioni ad essi assegnate dal Presidente del CREL e ne riferiscono all'Assemblea.
6. Il Presidente del CREL, sentito l'Ufficio di Presidenza, può stabilire, in caso di urgenza ed in relazione alla specificità della materia da trattare, che la commissione competente si pronunci definitivamente sull'argomento ad essa sottoposto entro un termine prefissato. In tal caso il Presidente ne dà comunicazione a tutti i consiglieri, al fine di consentire loro di esprimersi sulla materia.

